

2. Il contratto di ammasso è stipulato:

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto;
- b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso nel periodo dal 1° giugno al 15 dicembre 1988.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a sessanta giorni.

3. L'importo dell'aiuto non può eccedere l'importo corrispondente ad un periodo di ammasso contrattuale di 150 giorni che scade anteriormente al 31 marzo 1989. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al termine del periodo di sessanta giorni di cui al paragrafo 2, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a due tonnellate.

La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,13 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in

moneta nazionale si effettua in base al tasso rappresentativo applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di novanta giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede, in particolare, l'apposizione di un marchio sul formaggio oggetto di contratto.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

- a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente